

Foglio informativo relativo al APERTURA DI CREDITO IPOTECARIA IN CONTO CORRENTE NON CONSUMATORI NON SOCI TASSO VARIABILE EURIBOR_FIN NR 1487

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

Informazioni sulla banca

CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI Società Cooperativa

Via V. Alfieri 19 - 87036 - Rende (CS)

Tel.: + 39 0984.841811 - Fax: + 39 0984.841805

Sito web: www.mediocrati.it - Email: credito.cooperativo@mediocrati.bcc.it - PEC: 07062.bcc@actaliscertmail.it

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Cosenza n. 02300410780

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 5419, Cod. ABI: 07062.3

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160927

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede/a distanza

(da compilare a cura del soggetto che effettua l'offerta e che entra in contatto con il Cliente)

(Cognome e Nome/Ragione Sociale)

(Indirizzo)

(Recapito telefonico e indirizzo e-mail)

(Iscrizione ad Albo o Elenco)

(Numero di iscrizione all'Albo o Elenco)

(Qualifica)

Che cos'è l'apertura di credito in conto corrente

L'apertura di credito è un contratto mediante il quale la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad un importo concordato.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.

Sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.

Il cliente è tenuto ad utilizzare l'apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato o a tempo determinato a favore di soggetti diversi da consumatori e micro imprese, ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

Il presente foglio informativo riguarda esclusivamente aperture di credito non rientranti nell'ambito applicativo del credito ai consumatori, per i quali il consumatore può comunque richiedere in ogni momento alla Banca informazioni precontrattuali personalizzate, e nell'ambito applicativo del credito immobiliare ai consumatori per i quali il consumatore può comunque consultare le informazioni generali sul credito immobiliare ai consumatori a disposizione presso le filiali e sul sito internet della banca.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Nelle aperture di credito che prevedono un tasso variabile, può essere stabilito un tasso minimo (floor) o massimo (cap). In questi casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo.

Il contratto inoltre può prevedere che la Banca, in presenza di un giustificato motivo, possa modificare nel corso del rapporto, anche in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni economiche (tassi di interesse, se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ed altre commissioni e spese del servizio).

REQUISITI MINIMI PER L'APERTURA DI CREDITO IPOTECARIA IN CONTO CORRENTE

L'apertura di credito ipotecaria disciplinata nel presente foglio informativo ha le seguenti caratteristiche: 1) e' garantita da ipoteca su immobile ;2) importo massimo finanziabile pari al 50% del valore commerciale (stimato dal perito) dell'immobile offerto in ipoteca ;3) e' a tempo determinato con durata massima di 4 anni.

Condizioni economiche

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

Interessi debitori massimi

Gli interessi debitori previsti per gli utilizzi oltre il limite del fido concesso sono calcolati sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento per valuta, nel caso in cui il saldo per valuta ed il saldo disponibile risultino contestualmente sconfinanti. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta vengono calcolati gli interessi debitori previsti per l'utilizzo entro il limite del fido.

Tasso di interesse debitore per utilizzi nei limiti del fido concesso	
Voce	
Tasso debitore annuo indicizzato	
- parametro	Euribor 6M_360 rilevazione mensile arrotondato ai cinque centesimi percentuali superiori
- valore attuale del parametro	+2,20000%
- spread	+5,00000%
- tasso nominale	7,20000%

I tassi variano mensilmente in base al seguente parametro di indicizzazione rilevato su'll Sole 24 Ore e/o riviste equipollenti, o in mancanza sull'apposita pagina del circuito telematico 'Reuters' o in altro circuito simile; Euribor 6M_360 rilevazione mensile arrotondato ai cinque centesimi percentuali superiori, riferito all'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di applicazione (ad esempio: ultimo giorno lavorativo di giugno per il tasso applicato nel mese di luglio), aumentato dello spread massimo applicabile sopra riportato. Qualora il parametro di indicizzazione dovesse scendere al di sotto dello zero il finanziamento continuerà ad essere remunerato dai soli punti di maggiorazione (spread) sopra indicati.

Tasso debitore annuo nominale minimo	5,00000%
--------------------------------------	----------

Tasso di interesse debitore per utilizzi oltre i limiti del fido concesso	
Voce	
Tasso debitore annuo indicizzato	
- parametro	Euribor 6M_360 rilevazione mensile arrotondato ai cinque centesimi percentuali superiori
- valore attuale del parametro	+2,20000%
- spread	+7,00000%
- tasso nominale	9,20000%

I tassi variano mensilmente in base al seguente parametro di indicizzazione rilevato su'll Sole 24 Ore e/o riviste equipollenti, o in mancanza sull'apposita pagina del circuito telematico 'Reuters' o in altro circuito simile; Euribor 6M_360 rilevazione mensile arrotondato ai cinque centesimi percentuali superiori, riferito all'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di applicazione (ad esempio: ultimo giorno lavorativo di giugno per il tasso applicato nel mese di luglio), aumentato dello spread massimo applicabile sopra riportato. Qualora il parametro di indicizzazione dovesse scendere al di sotto dello zero il finanziamento continuerà ad essere remunerato dai soli punti di maggiorazione (spread) sopra indicati.

Tasso debitore annuo nominale minimo	7,00000%
--------------------------------------	----------

Tasso per interessi di mora	
Voce	
Tasso per interessi di mora annuo indicizzato	
- parametro	Euribor 6M_360 rilevazione mensile arrotondato ai cinque centesimi percentuali superiori
- valore attuale del parametro	+2,20000%
- spread	7,00000%
- tasso nominale	9,20000%

I tassi variano mensilmente in base al seguente parametro di indicizzazione rilevato su'll Sole 24 Ore e/o riviste equipollenti, o in mancanza sull'apposita pagina del circuito telematico 'Reuters' o in altro circuito simile; Euribor 6M_360 rilevazione mensile arrotondato ai cinque centesimi percentuali superiori, riferito all'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di applicazione (ad esempio: ultimo giorno lavorativo di giugno per il tasso applicato nel mese di luglio), aumentato dello spread massimo applicabile sopra riportato. Qualora il parametro di indicizzazione dovesse scendere al di sotto dello zero il finanziamento continuerà ad essere remunerato dai soli punti di maggiorazione (spread) sopra indicati.

Tasso per interessi di mora annuo nominale minimo	7,00000%
---	----------

Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile
Periodicità di conteggio interessi	Annuale, al 31 dicembre di ciascun anno o all'estinzione del rapporto
Esigibilità interessi	1° marzo dell'anno successivo in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto

Spese massime

Voce	Importo
------	---------

Voce	Importo
Perizia tecnica	0,1000% dell'importo finanziato con un minimo di euro 650,00 L'immobile posto a garanzia del mutuo sarà oggetto di valutazione, secondo standard affidabili, svolta da periti/soggetti dotati di adeguata professionalità e indipendenti rispetto al processo di commercializzazione/erogazione del credito. La perizia tecnica è obbligatoria ed è a carico del cliente. Al momento della richiesta del finanziamento il cliente dovrà sostenere i costi della perizia tecnica. Se il finanziamento è erogato a S.A.L. la spesa della perizia tecnica si applica per ogni sopralluogo effettuato dal perito. La banca inoltre, al fine di monitorare il valore dell'immobile posto a garanzia del finanziamento, effettua verifiche periodiche i cui costi sono a carico del mutuatario. Per il dettaglio si rinvia al foglio informativo 'Spese Perizia Tecnica'.
Spese di gestione del conto annuali	0,00€
Spese per comunicazioni periodiche*: - cartaceo - formato elettronico	0,00€ gratuito
Periodicità di invio	Annuale, al 31 dicembre, e all'estinzione del rapporto
Spese per altre comunicazioni	0,00€
Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata	0,00€
* La spesa effettivamente applicata dalla Banca coinciderà con l'importo associato alla modalità di spedizione da Lei/Voi selezionata in sede di sottoscrizione del rapporto contrattuale.	

Commissioni

Commissione trimestrale sul fido accordato variabile secondo le seguenti aliquote:

Da Eur	Commissione	Da Eur	Commissione	Da Eur	Commissione	Da Eur	Commissione
5.000,01€	0,50000%						

massimo	Non previsto
---------	--------------

Voce	Importo
Commissione di istruttoria veloce per ogni sconfinamento* e per ogni incremento rispetto ad uno sconfinamento preesistente verificatosi nel trimestre	0,00 €

* Per sconfinamento si intende il saldo debitore prodotto sul conto, in conseguenza di addebiti in eccedenza rispetto al saldo esistente sul conto medesimo (sconfinamento in assenza di fido) ovvero di addebiti in eccedenza rispetto al fido concesso sul conto (utilizzo extra-fido).

** Per incremento minimo di sconfinamento si intende l'incremento del saldo debitore del conto rispetto ad uno sconfinamento precedente, anche derivante dalla somma di più addebiti avvenuti in giornate diverse e di importo inferiore a quello indicato, come meglio specificato nella Informativa sulle modalità di applicazione della CIV, che descrive nel dettaglio i casi e le modalità di applicazione della Commissione di Istruttoria Veloce e che è disponibile nella Sezione Trasparenza del sito internet e presso tutte le filiali della Banca.

La commissione d'istruttoria veloce (CIV), addebitata su base trimestrale, si applica - nelle misure e con le modalità qui indicate - a condizione che, nell'arco del trimestre, si generino, per effetto di uno o più addebiti, sconfinamenti rispetto al limite dell'affidamento concesso o incrementi di sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata.

La CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca, in base alle proprie procedure interne, prima di autorizzare lo sconfinamento svolge un'istruttoria veloce.

Esenzioni

La CIV non è comunque dovuta se:

- lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento nei confronti della banca;
- lo sconfinamento, anche derivante da più addebiti, non supera contemporaneamente:
 - l'importo complessivo di 0,00 euro e
 - la durata di 0 giorni consecutivi.

L'esenzione di cui al punto b) si applica una sola volta per trimestre.

Altri oneri	
Voce	Importo
Polizza assicurativa obbligatoria	

Voce	Importo
<i>Ai fini della concessione del finanziamento è richiesta la presenza di una polizza assicurativa avente i seguenti contenuti minimi: 1) deve riportare l'esatta indicazione dell'immobile a garanzia, comprensiva dei dati catastali; 2) deve essere prestata da primaria compagnia di assicurazione italiana o con sede legale in stato comunitario; 3) deve assicurare almeno i seguenti rischi: incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione, fumo, gas, vapori; 4) Il valore assicurato deve essere, per polizze a primo rischio assoluto, minimo pari al valore assicurabile indicato nella perizia tecnica riferita all'immobile oggetto di ipoteca, per polizze a valore intero, minimo pari al 150% del valore assicurabile indicato nella perizia tecnica riferita all'immobile oggetto di ipoteca; 5) la durata deve essere almeno pari a quella del mutuo; 6) la copertura deve essere a premio unico anticipato e deve essere fornita la quietanza di pagamento; 7) nel caso di polizza rilasciata da una compagnia scelta sul mercato deve prevedere il vincolo (c.d. appendice di vincolo in originale), a favore della Banca.</i> Il cliente è libero di scegliere la polizza sul mercato o di richiedere espressamente alla Banca una polizza assicurativa tra quelle indicate nel presente Foglio Informativo. Per maggiori informazioni relative a tali polizze distribuite dalla Banca, il cliente può consultare i rispettivi Set Informativi disponibili presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca. In tale ipotesi, la Banca non sarà né beneficiaria né vincolataria delle prestazioni assicurative.	Nel caso in oggetto il mutuatario può sottoscrivere una delle seguenti polizze Scoppio Incendio e Fulmine di Bcc Assicurazioni SpA collocate dalla Banca: 'BCC PROFABBRICATO': polizza per immobili ad uso commerciale, industriale o artigianale con caratteristiche costruttive specifiche. Include coperture per danni da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aeromobili e meteoriti, fenomeni elettrici, eventi atmosferici violenti, atti vandalici, dolosi, terroristici o di sabotaggio, e responsabilità civile verso terzi. 'FORMULA CASA PROTETTA': pacchetto minimo 'Incendio e altri danni ai beni (ADB)' per fabbricati ad uso residenziale. Copre danni da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione, sviluppo di fumi/gas/vapori e danni a terzi. Il soggetto assicurato può essere persona fisica o giuridica con interesse diretto sul bene. Per dettagli su limitazioni e altre condizioni si rimanda ai rispettivi Set Informativi disponibili sul sito www.bccassicurazioni.com
Polizza assicurativa obbligatoria: Scoppio Incendio e Fulmine Ad esempio nell'ipotesi utilizzate per il calcolo del taeg - una tantum euro 250,00	Ipotizzando un finanziamento con le caratteristiche sopra indicate ai fini del calcolo del TAEG con la sottoscrizione della polizza 'Casa Protetta' di BCC Assicurazioni, commercializzata dalla Banca. Il premio sotto riportato è esemplificativo di un fabbricato ad uso residenziale di 100 mq (appartamento in cemento armato di classe energetica A1) valore assicurato 120.750,00 euro. Le garanzie previste sono le seguenti: incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione, danni conseguenti a sviluppo di fumi, gas e vapori, danni a terzi. La durata della copertura assicurativa è pari alla durata del finanziamento, ovvero 1 anno. Il premio è unico, da corrispondere anticipatamente con addebito su conto corrente mediante SDD. Si precisa che tale ipotesi è utilizzata esclusivamente a titolo esemplificativo per il calcolo del TAEG e non rappresenta un'offerta né un obbligo di sottoscrivere la polizza obbligatoria collocata dalla Banca.

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Nell'esempio che segue il TAEG è calcolato assumendo un fido di 50.000,00 euro e di durata 12 mesi.

Si suppone che l'importo del fido sia prelevato subito e per intero mediante contanti, che rimanga utilizzato per l'intera durata del finanziamento e che il rimborso avvenga mediante contanti. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a 3 mesi.

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l'iscrizione dell'ipoteca ed eventuali penali. Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento del parametro di indicizzazione.

Il TAEG è stato calcolato alla luce di informazioni ricavate per stima e secondo il seguente esempio rappresentativo: fido euro 50.000,00, tasso nominale annuo indicizzato 7,20000%, interessi 3.600,00 euro commissione di fido accordato 0,50% euro 1.000,00, perizia tecnica euro 650,00, per la polizza assicurativa obbligatoria è stato ipotizzato un premio unico anticipato di euro 250,00 relativo alla sottoscrizione della polizza Casa Protetta, bene assicurato appartamento di 100 mq ad uso residenziale, valore assicurato 120.750,00 euro, durata copertura 1 anno, modalità di pagamento tramite SDD (Sepa Direct Debit) su conto corrente.

Sono stati inclusi nel calcolo del TAEG i seguenti oneri calcolati secondo i criteri sopra indicati accanto a ciascuna voce di costo e sulla base dell'esempio rappresentativo prescelto Perizia tecnica: 650,00€

Spese per comunicazioni periodiche: 0,00€

Polizza assicurativa obbligatoria una tantum: Polizza assicurativa obbligatoria: Scoppio Incendio e Fulmine euro 250,00

TAEG = 11,2900%

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito di conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.mediocrati.it

Altre spese da sostenere non incluse nel TAEG

Al momento della stipula del finanziamento il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi

Adempimenti notarili	Secondo la tariffa del notaio incaricato
Imposta di bollo su contratto per il quale non è stata esercitata l'opzione dell'imposta sostitutiva	Nella misura e nei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente
Imposta di registro sul contratto per il quale non è stata esercitata l'opzione dell'imposta sostitutiva	Nella misura e nei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente
Imposta ipotecaria/catastale sul contratto per il quale non è stata esercitata l'opzione dell'imposta sostitutiva	Nella misura e nei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente

Recesso e reclami

RECESSO DEL CONTRATTO

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi (solo se l'apertura di credito è a tempo indeterminato oppure è a tempo determinato a favore di soggetti diversi da consumatori e microimprese e ricorrono specifici eventi e condizioni indicati nel contratto), prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Le parti hanno la facoltà di recedere per giusta causa con comunicazione scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, dall'apertura di credito a tempo determinato. A mero titolo esemplificativo, costituisce giusta causa di recesso per la banca il verificarsi di una delle ipotesi indicate nell'art. 1186 cod. civ. (insolvenza del Cliente; diminuzione, da parte di questi, delle garanzie date; mancata concessione delle garanzie promesse) o il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca. Per il pagamento di quanto dovuto viene dato al cliente, con le medesime modalità, un preavviso di cinque giorno/i.

Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento, previo preavviso di cinque giorno/i, con comunicazione scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, dall'apertura di credito nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità. Nel caso in cui il cliente sia un consumatore la Banca ha facoltà di recedere con le medesime modalità con un preavviso di due mesi. In presenza di giusta causa o di giustificato motivo, le parti possono recedere, con le stesse modalità, anche senza preavviso.

Il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Gli eventuali pagamenti allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza o dopo la comunicazione di recesso, non comportano ripristino dell'apertura di credito. Il cliente, anche senza un'espressa richiesta della banca, è tenuto ad eseguire il pagamento di tutto quanto dovuto alla scadenza del contratto o alla data in cui diviene operante il recesso.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI Società Cooperativa - Via V. Alfieri - 87036 - Rende (CS), mail ufficio.reclami@mediocrati.bcc.it e PEC 07062.bcc@actaliscertymail.it), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Glossario

Esigibilità	Indica il momento nel quale gli interessi devono essere pagati.
--------------------	---

Commissione sul fido accordato (Commissione onnicomprensiva)	Compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' onnicomprensiva e calcolata in maniera proporzionale rispetto all'importo e alla durata dell'affidamento.
Consumatore	Persona fisica che agisce per scopi diversi dall'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Microimpresa	L'impresa con meno di dieci addetti e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Parametro di indicizzazione	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Saldo disponibile	Somma che può essere effettivamente utilizzata dal cliente per pagamenti o prelievi.
Saldo per valuta	Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi attivi e passivi.
Sconfinamento	Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto all'ammontare dell'affidamento concesso (utilizzo extrafido).
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.
Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Tasso di interesse di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.